

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE

CASO JUHNKE c. TURCHIA

(Ricorso n. 52515/99)

SENTENZA

STRASBURGO

13 maggio 2008

FINALE

13/08/2008

Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.

Nel caso Juhnke c. Turchia,

La Corte europea dei diritti dell'Uomo (quarta sezione) riunita in camera composta da :

Nicolas Bratza, *Presidente*,

Lech Garlicki,

Rıza Türmen,

Stanislav Pavlovschi,

Ljiljana Mijović,

David Thór Björgvinsson,

Päivi Hirvelä, *giudici*,

e Fatoş Aracı, *vice-cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 aprile 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 52515/99) diretto contro la Turchia presentato il 16 agosto 1999 da una cittadina tedesca, signora Eva Tatjana Ursula Junke¹ (« la ricorrente »), in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. La ricorrente era rappresentata dagli avvocati R. Yalçındağ Baydemir, C. Aydın e E. Keskin, avvocati che sono, rispettivamente del foro di Diyarbakır e Istanbul. Il Governo turco (« il Governo ») è rappresentato dal proprio agente addetto al contenzioso davanti alla Corte.

3. Il 5 luglio 2005, la Corte decise di comunicare il ricorso al Governo. In una lettera del 3 aprile 2007, la Corte informò le parti che, come previsto dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, avrebbe deciso allo stesso tempo sulla ammissibilità e il merito del caso.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

4. La ricorrente è nata nel 1965 e vive in Germania.

¹ Nei documenti ufficiali il cognome della ricorrente è scritto Juhnke - Özkul o Juhnke (Özkul).

A. L'arresto e la detenzione della ricorrente

5. La ricorrente afferma che fu arrestata da soldati turchi vicino al fiume Awaşın nel nord dell'Iraq nel contesto di un'operazione militare condotta oltre i confini dall'esercito turco in quell'area il 5 e 6 ottobre 1997.

6. Secondo il verbale di arresto, la ricorrente fu arrestata in una grotta tra le regioni Ayranlı e Meşelik di Şemdinli, Hakkari il 15 ottobre 1997. I documenti ufficiali nel dossier menzionano anche che era disarmata e che portava uno zaino contenente un kit di pronto soccorso e fotografie e documenti riguardanti il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), un'organizzazione armata illegale¹.

7. Il 24 ottobre 1997 la ricorrente fu consegnata agli agenti di polizia del Comando di polizia di Hakkari. Secondo il verbale di perquisizione redatto quello stesso giorno, in suo possesso furono trovati ventisei fotografie, un blocco per appunti, alcuni documenti manoscritti, un ago da sutura, undici siringhe e due bisturi.

8. Lo stesso giorno la ricorrente fu interrogata da due poliziotti alla presenza di un interprete. La ricorrente rifiutò di firmare il documento che si suppone contenesse le sue dichiarazioni.

9. Lo stesso giorno la ricorrente fu visitata da un medico, il signor A. Y., un ostetrico, che non trovò segni di maltrattamento sul corpo. Questo medico effettuò anche una visita ginecologica. Il referto redatto dal medico descriveva la ricorrente come aggressiva e con segni di leggera depressione. Il referto indicava se la ricorrente fosse o non fosse vergine.

10. Il 26 ottobre 1997 la ricorrente fu esaminata da un altro medico, il signor M.G. che non trovò segni di maltrattamenti sul corpo.

11. Successivamente la ricorrente fu portata davanti a un giudice presso la Corte di sicurezza dello Stato di Van, dove rese delle dichiarazioni con l'aiuto di un interprete. Rifiutò di rispondere a molte domande e affermò di essere stata arrestata dodici giorni prima in Awaşın. La ricorrente ritrattò le dichiarazioni fatte durante l'arresto, affermando che erano dichiarazioni confuse scritte direttamente dai poliziotti. La Corte convalidò il suo arresto.

B. Il procedimento penale nei confronti della ricorrente

12. Il 28 ottobre 1997 il pubblico ministero presso la Corte di sicurezza dello Stato di Van formulò il capo di imputazione accusando la ricorrente di far parte di una organizzazione armata illegale, denominata PKK (Il partito dei lavoratori del Kurdistan).

In merito a questo, il procuratore affermò che la ricorrente era stata trovata in possesso di materiale medico utilizzato dai membri del PKK e che nelle fotografie trovatele addosso era ritratta con il capo del PKK e altri

¹ Il Governo produce una copia di queste foto e documenti.

terroristi. Chiedeva che venisse giudicata e dichiarata colpevole ai sensi dell'articolo 168 § 2 del codice penale.

13. La prima udienza, tenutasi davanti alla Corte di sicurezza dello Stato di Van il 4 novembre 1997, in assenza della ricorrente, riguardò questioni procedurali, quali le misure da adottare per assicurare la presenza dell'imputata e di un traduttore, il signor E.A.

14. All'udienza tenutasi il 4 dicembre 1997, la ricorrente comparve davanti alla Corte dove rifiutò di dare informazioni su se stessa salvo la data di nascita e il nome della madre. Un traduttore fu presente durante l'udienza. La ricorrente non fu assistita da un avvocato. Dichiarò di essere stata arrestata il 6 ottobre 1997 e non il 15 ottobre 1997. Fece inoltre presente di non sapere dove fosse stata catturata ma che doveva essere stato in un posto chiamato Awaşin vicino a un fiume. La ricorrente non rispose alle domande poste dalla Corte. Quando la Corte le domandò dei documenti e delle fotografie trovate in suo possesso, la ricorrente rispose solamente che erano sue. La ricorrente rifiutò anche la richiesta della Corte di fornire un campione della sua grafia. Al termine dell'udienza la Corte adottò alcuni provvedimenti per assicurarsi un campione della scrittura della ricorrente e per ricevere informazioni sul luogo ove la ricorrente era stata arrestata. La Corte dispose anche una perizia psichiatrica.

15. Il 30 dicembre 1997 la Corte prese atto che l'avvocato che aveva precedentemente esaminato il fascicolo l'aveva informata di non voler assumere la difesa. La ricorrente chiese alla Corte di assegnarle un avvocato. La Corte respinse tale richiesta per il motivo che non era contemplata tra le condizioni previste all'articolo 138 del codice di procedura penale (il "CPP") come applicato dalle Corti Statali di sicurezza. Invece alla ricorrente fu lasciato nominare un avvocato e le fu detto di contattare il signor O.F. all'Ambasciata tedesca. Durante questa udienza, su richiesta della ricorrente, il capo di imputazione fu tradotto oralmente alla ricorrente.

16. All'udienza successiva, tenutasi il 5 febbraio 1998, l'avvocato M.K. si presentò alla Corte in qualità di difensore della ricorrente. Furono letti ad alta voce documenti di diverse autorità, incluso un referto medico proveniente dall'Ospedale statale di Van; la ricorrente e il suo difensore insistettero che, nonostante la raccomandazione nell'ultimo rapporto, non c'era bisogno che la ricorrente venisse sottoposta ad ulteriori indagini psicologiche. L'avvocato chiese alla Corte che gli venisse concesso un ulteriore termine per esaminare il fascicolo e parlare con la sua cliente.

17. Nel frattempo, l'Interpol tedesca trasmise alle autorità turche delle informazioni riguardanti la ricorrente, in particolare il fatto che fosse un membro di un'organizzazione di estrema sinistra.

18. Il 19 marzo 1998 la ricorrente, riferendosi alle informazioni fornite dall'Interpol tedesca, dichiarò in turco di non essere membro di alcuna organizzazione. La ricorrente affermò, in tedesco, di essere stata arrestata

vicino al fiume Awaşin in Kurdistan. Quando la Corte disse alla ricorrente che non esisteva un tale Stato secondo la legge internazionale, la ricorrente dichiarò che c'era uno Stato chiamato Kurdistan e che lei era stata arrestata là. La tesi difensiva della ricorrente fu letta ad alta voce da un traduttore, durante ciò la Corte constatò che la ricorrente interrompeva costantemente e dichiarava che il traduttore non stava traducendo le sue parole correttamente. La ricorrente e il suo avvocato richiesero un altro traduttore e fecero notare che in aula c'erano amici stretti della ricorrente che avrebbero potuto tradurre meglio. L'avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente era stata arrestata in Iraq e che pertanto la Turchia non aveva giurisdizione per giudicare la ricorrente. La Corte rigettò la tesi della difesa della ricorrente, osservando in particolare che in ogni caso la Turchia aveva la giurisdizione per processare la ricorrente, per il reato di cui era accusata ai sensi dell'articolo 4 del codice penale.

19. Nel frattempo la richiesta di visitare la ricorrente in prigione da parte di un certo signor Hermann fu respinta dalle autorità per il motivo che i detenuti potevano ricevere visite solo dai membri della famiglia, dai loro rappresentanti legali o dagli agenti consolari conformemente all'articolo 152 della direttiva sull'esecuzione delle pene.

20. All'udienza del 30 aprile 1998, l'avvocato della ricorrente chiese il permesso alla Corte affinché il giudizio venisse filmato. La Corte osservò che le udienze erano pubbliche e che la stampa poteva prendere appunti. Fu considerato peraltro che fotografare e filmare avrebbe disturbato lo svolgimento dell'udienza. La Corte respinse pertanto la richiesta del difensore della ricorrente. Il risultato del test calligrafico fu letto a voce alta, in risposta al quale la ricorrente affermò, in turco, che la maggior parte dei documenti erano scritti da lei, tanto che non conosceva il numero esatto. L'avvocato della ricorrente affermò che la detenzione della ricorrente aveva superato il termine legale, e che la stessa aveva subito maltrattamenti ed era stata obbligata ad una visita ginecologica in violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata. La Corte lasciò che l'avvocato della ricorrente denunciasse il presunto maltrattamento.

21. L'11 giugno 2008 l'avvocato della ricorrente affermò che la sua assistita era stata sottoposta ad una visita ginecologica senza il suo consenso e che era stata torturata durante la detenzione. Il procuratore affermò che la ricorrente era stata arrestata durante un'operazione delle forze di sicurezza, che aveva avuto luogo anche nella parte nord dell'Iraq e che la stessa era stata sottoposta ad una visita ginecologica perché le donne terroriste affermano di essere violentate durante l'arresto. Il procuratore dunque presentò le proprie osservazioni nel merito. La ricorrente chiese un termine per presentare le proprie conclusioni difensive.

22. Il 23 luglio 1998 l'avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente era stata interrogata in violazione dell'articolo 135 del codice penale e che pertanto le sue dichiarazioni rese alla polizia non dovevano essere inserite

nel fascicolo. Erano assoggettabili all'articolo 3 della Convenzione. Il difensore affermò anche che la ricorrente voleva esporre la propria difesa politica nella propria lingua. La ricorrente, su richiesta della Corte, affermò che sapeva parlare, leggere e scrivere in turco in modo limitato ma che voleva difendersi utilizzando la propria lingua madre. La ricorrente lesse quindi ad alta voce le proprie difese, prima in tedesco e poi in turco. La Corte rilevò che la ricorrente gridò "*lunga vita al PKK, lunga vita al nostro capo politico Abdullah Öcalan*".

23. All'ultima udienza, tenutasi il 17 settembre 1998, la Corte statale di sicurezza di Van, basandosi sulle prove materiali e sulle precedenti dichiarazioni in favore del PKK, dichiarò la ricorrente colpevole dei fatti ascrittegli condannandola a quindici anni di reclusione. Né la ricorrente né il suo avvocato assistettero a questa udienza.

24. Il 6 gennaio 1999 la ricorrente si appellò.

25. Il 10 marzo 1999, la Corte di Cassazione tenne un'udienza e confermò la sentenza di primo grado. Questa decisione venne registrata presso la Corte statale di sicurezza di Van il 7 aprile 1999.

C. Le indagini promosse a seguito della denuncia della ricorrente di una visita ginecologica forzata

26. Nel frattempo la ricorrente presentò un'istanza all'ufficio del pubblico ministero di Hakkari, dichiarando di essere stata sottoposta ad una visita ginecologica senza il suo consenso. Inoltre affermò che era stata denudata e molestata sessualmente da sei o sette poliziotti presenti durante la visita. La ricorrente chiese che si procedesse contro i poliziotti e il medico.

27. Il 22 ottobre 1998 il procuratore chiese alla direzione della sicurezza di identificare sia i medici in servizio presso l'ospedale statale ad Hakkari il 24 ottobre 1997, che i poliziotti che l'avevano condotta alla visita ginecologica.

28. Il 30 novembre 1998 il procuratore sentì il signor A.Y., il medico che aveva esaminato la ricorrente, che affermò che la visita era stata chiesta dalla Questura provinciale di Hakkari e che nessun poliziotto era stato presente durante la visita medica. Dichiarò anche che la stessa non era stata obbligata a sottoporsi alla visita medica.

29. L'8 gennaio 1999 il procuratore sentì il signor Y.Y., uno dei poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. In particolare, dichiarò che era stato responsabile della ricorrente durante la sua detenzione e che l'aveva accompagnata dal medico.

30. Lo stesso giorno il procuratore sentì anche il signor A.K., uno dei poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. Dichiarò in particolare che la ricorrente era stata sottoposta ad una visita ginecologica per prevenire l'accusa di stupro.

31. Il 22 aprile 1999 il procuratore sentì il signor A.S., un altro poliziotto, che dichiarò di non aver avuto alcun coinvolgimento con la ricorrente.

32. L'8 giugno 1999, il pubblico ministero di Hakkari si dichiarò incompetente *ratione materiae* e trasmise il fascicolo delle indagini riguardante i poliziotti al Consiglio amministrativo di Hakkari.

33. Il 12 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora B.D., una levatrice, furono raccolte dalla polizia. La signora B.D. affermò che quando i poliziotti arrivarono con la ricorrente avevano detto al personale che la ricorrente avrebbe tentato di scappare o di suicidarsi. La stessa notò che la ricorrente aveva rifiutato la visita ginecologica prima di essere persuasa. La levatrice sostenne che la ricorrente non era stata maltrattata o molestata dai poliziotti o dal personale e che i poliziotti non erano stati presenti durante la visita.

34. Il 13 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora N.A., un'infermiera, furono raccolte dalla polizia. La stessa dichiarò che la ricorrente resistette inizialmente alla visita medica, ma che il medico le aveva parlato e l'aveva convinta. Asserì che nessun poliziotto era stato presente nella stanza durante la visita e che la denuncia di molestie era infondata.

35. Il 28 luglio 1999, le dichiarazioni dalla signora S.K., una levatrice, furono raccolte dal Vice direttore della salute. La signora S.K. affermò che la ricorrente non era stata costretta, ma persuasa a sottoporsi alla visita medica. Asserì inoltre che alcun poliziotto era presente nella stanza durante la visita.

36. Il 12 agosto 1999, le dichiarazioni dalla signora F.F.C., una levatrice, furono raccolte dal vice direttore della salute. Dichiarò di non avere alcuna informazione riguardante la questione perchè non era presente la notte della visita medica della ricorrente

37. Il 13 agosto 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le dichiarazioni dei signori Y.Y e A.K.. Il signor Y.Y. dichiarò di non sapere nulla della visita medica della ricorrente, dato che la sua unica responsabilità era stata quella di ricevere la ricorrente in carcere dopo che la stessa era stata visitata. Il signor A.K. affermò che la ricorrente non era stata obbligata a sottoporsi alla visita medica come sosteneva.

38. Il 10 settembre 1999, il maggiore C.V., in qualità di investigatore (*muhakkik*), redasse un rapporto di raccomandazione (*fezleke*) in cui suggeriva di non procedere nei confronti dei tre poliziotti, in quanto non vi era alcuna indicazione che gli stessi avessero abusato della loro autorità. Nel suo rapporto si affermava che la ricorrente aveva rifiutato di fornire dichiarazioni.

39. In una lettera datata 8 ottobre 1999, il comandante della questura provinciale informò l'investigatore, tra l'altro, che i poliziotti, i signori A.K., A.S. e Y.Y. avevano chiesto al medico di effettuare la visita ginecologica sulla ricorrente senza un'autorizzazione scritta da parte del

procuratore dopo che la stessa era stata interrogata, per il motivo che quest'ultima avrebbe potuto in seguito denunciare di aver subito uno stupro.

40. L'8 ottobre 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le dichiarazioni del signor A.K., uno dei poliziotti indagati, e delle signore H.A. e B.D., infermiere in servizio all'ospedale il giorno dell'accadimento dei fatti.

41. Il signor A.K. dichiarò che la ricorrente era consenziente alla visita medica e che nessuno dei poliziotti era stato presente nella stanza dove si effettuava la visita.

42. La signora H.A. dichiarò che la ricorrente aveva inizialmente resistito a sottoporsi alla visita medica, ma che vi aveva acconsentito successivamente essendo stata persuasa dal medico. Affermò che i poliziotti non erano presenti nella stanza della visita e che nessuno molestò la ricorrente.

43. La signora B.D. ripeté le sue prime dichiarazioni rese alla polizia.

44. Il 13 ottobre 1999, il maggiore C.V. redasse un'altro rapporto di raccomandazione, in cui riportò nuovamente i suoi precedenti accertamenti, includendo che la ricorrente aveva rifiutato di fare dichiarazioni. Ancora, dato che la circolare del Ministero della Giustizia che prevedeva l'autorizzazione scritta da parte del giudice o del pubblico ministero era stata emessa in data 21 ottobre 1998, dopo l'asserito incidente, lo stesso considerò che, non si poteva ritenere che i poliziotti avessero abusato del loro potere inviando la ricorrente ad una visita ginecologica senza autorizzazione.

45. Il 23 dicembre 1999, il signor A.Y., il medico che aveva visitato la ricorrente, rese una dichiarazione davanti al Vice Direttore della Salute. Sostenne, in particolare, che la ricorrente conosceva il turco e che era estremamente aggressiva. Dichiarò che le aveva detto che una simile visita era necessaria secondo i documenti ufficiali ("*gelen evraklara göre*") e, allo stesso tempo, che i suoi diritti erano garantiti. Affermò che solo lui e una infermiera donna erano stati presenti durante la visita medica, e che era stata esaminata dieci quindici minuti dopo essere stata convinta.

46. Ad una data non specificata il maggiore C.V., l'investigatore, trasmise un rapporto di raccomandazione supplementare in cui si riportò, in modo quasi identico, al precedente rapporto. Ancora una volta riferì che non vi era stata alcuna dichiarazione da parte della ricorrente e che lei si era rifiutata di farne.

47. Il 18 gennaio 2000, il Consiglio amministrativo di Hakkari decise di non autorizzare il procedimento nei confronti dei tre poliziotti per mancanza di prove quanto all'aver abusato della loro autorità nel costringere la ricorrente a sottoporsi ad una visita ginecologica. Venne rilevato, in particolare, che la circolare del Ministero della Giustizia n. 27/123 riguardante, tra l'altro, visite vaginali e anali erano state pubblicate dopo i fatti lamentati. Questa decisione venne utilizzata anche dagli avvocati della

ricorrente, la signora Keskin, il 20 febbraio 2000 e il signor Kilavuz il 3 aprile 2000. Gli avvocati della ricorrente non presentarono alcuna obiezione avverso questa decisione e tali decisioni vennero trasmesse d'ufficio alla Corte regionale amministrativa.

48. Il 18 aprile 2002, la Suprema Corte Amministrativa sospese l'esame del fascicolo per cinque anni, conformemente all'art. 1 § 4 della legge sulla liberazione condizionale e sul procedimento per il differimento delle pene (n. 4616).

D. Sviluppi successivi

49. In seguito all'adozione del nuovo codice penale, l'esecuzione della pena della ricorrente fu sospesa dalla Corte d'Assise di Van il 30 novembre 2004.

50. Il 2 dicembre 2004 la ricorrente venne rilasciata e espulsa verso la Germania.

51. Il 29 luglio 2005 con un'ulteriore sentenza, la Corte d'Assise di Van ridusse l'iniziale pena della ricorrente a sette anni e sei mesi di reclusione.

II. IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE PERTINENTE

A. Il diritto interno

52. Il diritto interno pertinente in vigore all'epoca è delineato nelle seguenti sentenze: *Bati e altri c. Turchia* (nn. 33097/96 e 57834/00, §§ 96-100, 3 giugno 2004), *Y.F. c. Turchia*, (n. 24209/94, §§ 23-26, ECHR 2003-IX), *Özel c. Turchia* (n. 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), e *Gençel c. Turchia* (n. 53431/99, §§ 11 -12, 23 ottobre 2003).

53. Legge n. 5190 del 16 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 giugno 2004, abrogativa delle Corti statali di sicurezza.

54. Secondo l'art. 70 della legge di pratica medica (n. 1219) un intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona interessata abbia prestato il proprio consenso.

55. Gli articoli 24-31 del regolamento n. 23420 dei diritti dei pazienti riguarda il consenso in caso di intervento medico. Si stabilisce, tra l'altro, che un intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona interessata abbia dato il suo consenso e che la persona interessata ha il diritto di essere informata sulla natura e le conseguenze dell'intervento medico prima che presti il proprio consenso.

B. Il diritto internazionale pertinente

56. La disposizione generale stabilita all'art. 5 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'Uomo e la biomedicina si legge come segue:

“Un intervento nel campo della salute può essere effettuato solo dopo che la persona interessata vi abbia dato il proprio consenso libero ed informato.

Questa persona riceve anticipatamente un'informazione adeguata quanto alla natura dell'intervento nonché alle sue conseguenze e rischi.

La persona interessata può, in ogni momento, ritirare liberamente il consenso.”

IN DIRITTO

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE

57. La ricorrente, in primis, si lamenta ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di essere stata sottoposta a tortura e a trattamenti inumani durante la sua detenzione. A riguardo la ricorrente afferma, in particolare, di essere stata minacciata di morte, costretta a stare in piedi per lunghi periodi di tempo e di essere stata bendata. Si lamenta inoltre che la cella dove era ristretta misurava sei metri quadri, che non c'era ventilazione e che le luci erano accese per ventiquattro ore al giorno. In secondo luogo, la ricorrente afferma che le modalità con cui fu sottoposta ad una visita ginecologica il 24 ottobre 1997 costituivano una violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione. In questo contesto, la ricorrente si lamentò che durante la visita, effettuata da un medico uomo, i poliziotti le tolsero i vestiti, la fecero coricare e la toccarono in ogni parte del corpo senza che lei fosse consenziente.

58. Gli articoli della Convenzione applicabili si leggono come segue:

Articolo 3

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-danti.”

Articolo 8

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata ...,

2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al

benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Le argomentazioni delle parti

1. Il Governo

59. Il Governo sostiene che ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione il ricorso deve essere respinto per non esaurimento delle vie di ricorso interne o, in alternativa, per non essere stato rispettato il termine dei sei mesi. Su questo punto, si argomenta in primo luogo che la ricorrente ha depositato il ricorso prima di aver esaurito i rimedi previsti dalla legge civile e penale. Inoltre si afferma che la ricorrente doveva presentare il ricorso entro sei mesi dall'accadimento dei fatti.

60. Riguardo al merito, il Governo sostiene che la denuncia di maltrattamenti della ricorrente è priva di fondamento. Si fa presente che la visita ginecologica a cui venne sottoposta la ricorrente è stata effettuata con il suo consenso e non in presenza dei poliziotti. Si afferma che questa visita aveva lo scopo di proteggere i poliziotti da una possibile denuncia di stupro. Il Governo sostiene pertanto che questa allegazione non raggiunge la soglia minima prevista dall'articolo 3 della Convenzione.

61. In aggiunta, ai sensi dell'articolo 8, il Governo ribadisce che la visita ginecologica della ricorrente è stata effettuata per evitare una possibile falsa accusa di violenza sessuale contro le forze di polizia e che il referto medico redatto dopo quest'esame costituisce la prova che poteva essere utilizzato per confutare una denuncia diffamatoria. Il Governo nota inoltre che il rapporto del CPT redatto a seguito della sua visita in Turchia nel 1999 ha enfatizzato l'importanza delle visite mediche sui detenuti come una garanzia contro la violenza sessuale e che nel più recente rapporto è stata evidenziata l'urgenza che le autorità nazionali prendano le misure necessarie al fine di proteggere i detenuti dalle violenze sessuali. Ritiene che la lamentata interferenza riguardo alla vita privata della ricorrente nel caso di specie rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato. Il Governo ribadisce che la visita medica fu effettuata con il consenso della stessa, come hanno dichiarato i testimoni.

2. La ricorrente

62. La ricorrente contesta le argomentazioni del Governo e ribadisce le proprie richieste garantite dagli articoli 3 e 8 della Convenzione.

B. Valutazione della Corte

1. Ammissibilità

a) La denunciata visita medica forzata

63. Riguardo alle obiezioni avanzate dal Governo circa il mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dalla legge penale, la Corte ribadisce che l'ultimo stadio dei rimedi nazionali può intervenire a breve dopo il deposito del ricorso, ma prima che la Corte sia chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità (vedasi per esempio, *Sağat, Bayram e Berk c. Turchia* (dec.), n. 8036/02, 6 marzo 2007, e *Yıldırım c. Turchia* (dec.), n. 0074/98, 30 marzo 2006). La Corte osserva che la procedura penale riguardante la visita ginecologica forzata si concluse il 18 aprile 2002, ossia prima che la Corte emettesse la propria decisione sulla ammissibilità. La Corte pertanto respinge l'obiezione del Governo sotto questo profilo.

64. Riguardo alle obiezioni del Governo relative al mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dalla legge civile, la Corte osserva che, nel caso di specie, la ricorrente presentò un'istanza all'ufficio del pubblico ministero di Hakkari chiedendo che si procedesse nei confronti di entrambi i poliziotti e il medico che l'avevano esaminata. Le indagini penali intraprese nei confronti dei poliziotti furono sospese dalla Corte amministrativa suprema il 18 aprile 2002 conformemente all'art. 1 della legge n. 4616. Nessuna informazione fu fornita dal Governo riguardo all'eventuale esito delle indagini svolte nei confronti del medico. In tali circostanze, la Corte respinge le argomentazioni del Governo e riconosce che la ricorrente non fosse tenuta ad intraprendere un'altra iniziativa al fine di ottenere riparazione con una causa civile (si veda, per esempio, *mutatis mutandis, Akpınar e Altun v. Turchia*, n. 56760/00, § 68, ECHR 2007-... (estratti)).

65. Per le considerazioni di cui sopra e ribadendo che il termine di decadenza di sei mesi stabilito dall'art. 35 § 1 della Convenzione esige che i ricorrenti presentino le loro istanze entro sei mesi dalla decisione finale relativa al procedimento di esaurimento dei rimedi nazionali, la Corte ritiene che la richiesta depositata il 16 agosto 1999, fu presentata nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 35 § 1 della Convenzione. Si respinge l'eccezione del Governo anche sotto questo profilo.

66. La Corte osserva che l'allegazione della ricorrente ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione riguardante la lamentata visita medica forzata a cui la stessa fu sottoposta il 24 ottobre 1997 non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non vi è contrasto con altri motivi di ammissibilità. Pertanto deve essere dichiarata ammissibile.

b) Il dedotto maltrattamento durante la detenzione e le condizioni di detenzione della ricorrente

67. La Corte osserva che, senza pregiudicare l'allegazione della ricorrente di cui sopra, le prove documentali presentate dalle parti non dimostrano la fondatezza della doglianza della ricorrente secondo cui durante la detenzione fu sottoposta ad un genere di maltrattamento di gravità tale da essere ricompreso nell'articolo 3. Neppure vi è, *prima facie*, alcuna prova che supporti le sue allegazioni quanto alle condizioni in cui fu tenuta mentre era detenuta. Pertanto questa parte del ricorso sotto il profilo dell'articolo 3 è manifestamente infondato e deve essere respinto conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. Nel merito

68. Resta da determinare se la doglianza della ricorrente riguardante la visita ginecologica riveli una violazione per altri rilevanti articoli della Convenzione.

a) Principi rilevanti

69. Come la Corte ha affermato in molte occasioni, l'articolo 3 della Convenzione racchiude uno dei valori fondamentali in una società democratica. Vieta in termini assoluti la tortura o un trattamento o una pena inumana o degradante, indipendentemente dalle circostanze della condotta della vittima (vedasi *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV). In questo contesto, si ribadisce che il maltrattamento deve superare una soglia minima di severità per rientrare nella sfera di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. La valutazione di questo livello minimo è relativa; essa dipende da tutte le circostanze del caso, come la durata del trattamento, i suoi effetti psicologici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età, lo stato di salute della vittima (si veda, tra altre sentenze, *Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 37, ECHR 2002-IX, e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina*, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).

70. Il trattamento è stato ritenuto dalla Corte "inumano" perché, tra l'altro, fu premeditato, fu applicato per ore ripetutamente e causò un'effettiva lesione fisica o un'intensa sofferenza fisica e mentale (vedasi *Labita*, sopraccitata, § 120). Il trattamento è stato ritenuto "degradante" in quanto capace di destare nelle sue vittime sensazioni di paura, angoscia e inferiorità in grado di umiliarle e svilirle e in modo di spezzare la loro resistenza fisica e morale (vedasi *Hurtado c. Svizzera*, Rapporto della Commissione dell'8 luglio 1993, Serie A n. 280, p. 14, § 67), o quando capace di indurre la vittima ad agire contro la propria coscienza o volontà (vedasi, per esempio, *Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia* ("il caso Greco"), nn. 3321/67 *e al.*, Rapporto della Commissione del

5 novembre 1969, Yearbook 12, p. 186, e *Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, § 110, ECHR 2001-III). Inoltre, per considerare che un trattamento sia “degradante” ai sensi dell’articolo 3, uno dei fattori che la Corte prende in considerazione è la questione se lo scopo era quello di umiliare e avvilire la persona interessata, anche se l’assenza di una di questi obiettivi non può escludere in modo decisivo l’accertamento di una violazione dell’articolo 3 (vedasi *Raninen c. Finlandia*, sentenza del 16 dicembre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VIII, pp. 2821-22, § 55, e *Peers c. Grecia*, n. 28524/95, §§ 68 e 74, ECHR 2001-III). Perché la pena o il trattamento ad essa associato siano “inumani” o “degradanti”, la sofferenza o l’umiliazione causati devono in ogni caso andare al di là dell’inevitabile elemento di sofferenza o umiliazione collegate ad una certa forma di trattamento o pena legittimi (vedasi, *Labita*, sopraccitata, § 120). In questo contesto, la Corte ribadisce di aver constatato che il mero fatto di essere condotte all’ospedale per una visita ginecologica non raggiunge il livello di gravità minimo richiesto ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione (vedasi *Turan c. Turchia*, n. 879/02, § 21, 2 marzo 2006).

71. Riguardo agli interventi medici a cui una persona detenuta viene sottoposta contro la sua volontà, l’articolo 3 della Convenzione impone allo Stato l’obbligo di proteggere il benessere fisico delle persone private di libertà, per esempio fornendo loro la necessaria assistenza medica. Le persone interessate tuttavia rimangono sotto la protezione dell’articolo 3, i cui requisiti non ammettono alcuna deroga (vedasi *Mouisel*, sopra citata, § 40, e *Gennadi Naoumenko*, sopra citata, § 112). Una misura che è terapeuticamente necessaria dal punto di vista di provati principi medici non può in principio essere considerata come inumana o degradante (vedasi, in particolare, *Herczegfalvy c. Austria*, sentenza del 24 settembre 1992, Series A n. 244, pp. 25-26, § 82, e *Gennadi Naoumenko*, sopra citata, § 112). Ciò nondimeno la Corte deve persuadersi che sia stato provato in modo convincente l’esistenza di una necessità medica e che delle garanzie procedurali per l’intervento, per esempio l’alimentazione forzata, sussistano e siano state soddisfatte (vedasi *Nevmerzhitsky c. Ucraina*, n. 54825/00, § 94, 5 aprile 2005).

Quando una misura non rientra sotto il profilo dell’articolo 3, essa può comunque rientrare in quello dell’articolo 8 della Convenzione che, tra l’altro, prevede la protezione dell’integrità fisica e morale sotto il profilo del rispetto della vita privata (vedasi, per esempio, *Wainwright c. Regno Unito*, n. 12350/04, § 43, ECHR 2006-...). In questo contesto, la Corte ribadisce che la decisione di imporre un intervento medico senza tener conto della volontà del paziente potrebbe comportare un’interferenza rispetto al rispetto della sua vita privata e, in particolare, al suo diritto all’integrità fisica (vedasi, *mutatis mutandis*, *Glass c. Regno Unito*, n. 61827/00, § 70,

ECHR 2004-II, *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, §§ 61 e 63, ECHR 2002-III, e *Y.F. c. Turchia*, sopra citata, § 33).

72. Anche quando non è motivato da ragioni di necessità medica, gli articoli 3 e 8 della Convenzione non proibiscono il ricorso alla procedura medica in assenza della volontà di un sospetto per ottenere dallo stesso una prova del suo coinvolgimento nella commissione di un crimine. Tuttavia, il ricorso ad un intervento medico forzato per ottenere la prova di un crimine deve essere giustificato in modo convincente dai fatti di un particolare caso e il modo in cui una persona è sottoposta ad una procedura medica forzata non deve eccedere il livello minimo di gravità prescritto dalla Corte nei casi ricadenti sotto l'articolo 3 della Convenzione (vedasi *Jalloh c. Germania* [GC], n. 54810/00, §§ 70-71, ECHR 2006-...).

73. Infine, deve essere ribadito che le allegazioni di maltrattamenti devono essere supportate da elementi di prova appropriati (vedasi, in particolare *Tanrikulu e altri c. Turchia* (dec.), n. 45907/99, 22 ottobre 2002). Per valutare una tale prova, la Corte adotta il principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", ma una tale prova può peraltro risultare da un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti (vedasi *Labita*, sopra citata, § 121).

b) Applicazione di questi principi al presente caso

74. Nel caso di specie non è contestato che la ricorrente sia stata sottoposta ad una visita ginecologica il 24 ottobre 1997. Le parti non sono d'accordo sulle modalità di esecuzione e se la ricorrente vi avesse consentito.

75. Innanzitutto, la Corte ritiene che le allegazioni della ricorrente riguardanti la natura forzata della visita ginecologica siano prive di fondamento. La Corte trova che non vi siano, *prima facie*, elementi di prova che supportino la versione della ricorrente per quanto riguarda le modalità con cui fu sottoposta all'esame (vedasi paragrafo 57 qui sopra). La Corte non trova neppure, tra gli elementi alla sua attenzione, che nell'effettuare l'esame le autorità non abbiano tenuto conto della decisione della ricorrente di rifiutarla. Riguardo a ciò si nota che, in casi simili promossi contro la Turchia, dove una persona aveva rifiutato di essere esaminata, i medici non avevano effettuato alcuna visita ginecologica (vedasi, per esempio, *Devrim Turan c. Turchia*, sopra citata, *Özalp c. Turchia* (dec.), n. 74300/01, 11 ottobre 2007, e *Sız c. Turchia* (dec.), n. 895/02, 26 maggio 2005). Per tale ragione, la Corte ritiene che il caso di specie non comporti una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

76. Peraltro, la Corte ritiene che sia stato dimostrato che la ricorrente abbia resistito alla visita ginecologica prima di essere persuasa a dare il proprio consenso. Si ammette anche che, in determinate circostanze, non ci si può attendere che una persona detenuta continui a resistere all'essere sottoposta ad una visita ginecologica, in considerazione della sua

vulnerabilità nelle mani delle autorità, che esercitano un controllo completo durante la sua detenzione (vedasi, *Y. F. c. Turchia*, sopra citata, § 34). Se questo è il caso, dipenderà da circostanze particolari, incluse quelle personali lamentate dalla vittima e il contesto in cui la visita è stata effettuata. Nel presente caso la Corte considera che, come in *Y.F. c. Turchia*, questa questione vada esaminata più appropriatamente sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte che prevede che ogni intervento medico contro la volontà del paziente, o senza un suo libero, informato o espresso consenso costituisca un'ingerenza alla sua vita privata (vedasi, per esempio, *Glass*, sopra citata, § 82). Una simile ingerenza può costituire una violazione dell'articolo 8, a meno che questa non possa essere giustificata ai sensi del secondo paragrafo, vale a dire "prevista dalla legge" e "necessaria in una società democratica" per uno o più degli scopi legittimi ivi indicati. Secondo la giurisprudenza consolidata, la nozione di necessità implica che l'ingerenza corrisponda ad un bisogno sociale urgente e, in particolare, che esso sia proporzionato allo scopo legittimo perseguito (vedasi *Wainwright*, sopra citata, § 43).

77. La Corte nota che nel caso di specie la ricorrente fu detenuta *incommunicado* per almeno nove giorni prima dell'intervento medico impugnato e che, al momento dell'esame, era in uno stato mentale particolarmente vulnerabile (vedasi paragrafo 9). Non si insinua che non ci fossero ragioni mediche per questo esame o che essa fosse stata disposta in risposta a una denuncia per molestie sessuali presentata dalla ricorrente. Né si insinua che la stessa ricorrente non abbia richiesto questo esame; al contrario, come sopra notato, la ricorrente oppose resistenza a questo esame fino a quando non fu persuasa dal dott. A. Y. (si vedano i paragrafi 33, 34, 35 42 e 45). Non è chiaro, dagli elementi di prova forniti alla Corte, se la ricorrente fu adeguatamente informata sulla natura e le ragioni di questo esame. Inoltre, secondo il riferimento del dott. A.Y. quanto alla necessità dell'esame nel rispetto della documentazione ufficiale (vedasi paragrafo 45), la Corte ritiene che la ricorrente potrebbe essere stata indotta a credere ingiustificatamente che l'esame fosse obbligatorio. Tenuto conto dei fatti di cui sopra, non si può concludere con certezza che il consenso prestato dalla ricorrente fosse libero e informato. La Corte ritiene peraltro che l'imposizione di una visita ginecologica sulla ricorrente in quelle circostanze abbia comportato un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata e, in particolare, nel suo diritto all'integrità fisica (vedasi, *mutatis mutandis*, *Glass*, sopraccitata, § 70).

78. Riguardo alla questione se l'ingerenza fosse "prevista dalla legge", la Corte ribadisce che questa espressione richiede innanzitutto che la misura contestata debba essere prevista dalla legge nazionale; si fa anche riferimento alla qualità della legge in questione, che richiede che debba essere accessibile alla persona interessata, che deve per di più essere capace

di prevedere le conseguenze che avrà per se stessa, ed essere compatibile con i principi di diritto (vedasi, per esempio, *Narinen c. Finlandia*, n. 45027/98, § 34, 1 giugno 2004). Questi ultimi implicano che deve esserci un sistema di protezione nella legge nazionale contro le interferenze arbitrarie per i diritti garantiti dal paragrafo 1 dell'articolo 8. Se una legge conferisce alla pubblica autorità una discrezionalità, deve essere indicato lo scopo di tale discrezionalità, benché il grado di precisione richiesto possa dipendere dal particolare argomento (vedasi, *Herczegfalvy c. Austria*, sopraccitato, § 89).

79. La Corte ribadisce che nel sopraccitato caso *Y.F.*, riscontrò che l'esame ginecologico su una detenuta, in quel momento, non fosse conforme alla legge. La Corte non riscontra alcuna particolare circostanza per il caso in esame che permetta di allontanarsi dai propri convincimenti elaborati nel caso citato. Secondo la legge turca, qualsiasi ingerenza riguardante l'integrità fisica di una persona è vietata salvo in caso di necessità medica e in circostanze definite dalla legge. Nel caso di specie, il Governo non ha presentato alcuna argomentazione che giustificasse l'ingerenza in questione, in osservanza di una prescrizione o di una norma legittima. Appare inoltre dai fatti del caso che l'esame medico impugnato non facesse parte della procedura ordinaria di esami medici previsti per le persone arrestate e detenute. Appare piuttosto che sia stata una decisione discrezionale – non soggetta ad alcuna esigenza procedurale – presa dalle autorità al fine di salvaguardare i membri delle forze di polizia, che avevano arrestato e detenuto la ricorrente, contro una potenziale falsa accusa di molestie sessuali.

80. La Corte ritiene conformemente che l'ingerenza in questione non fosse “prevista dalla legge” per gli scopi del paragrafo 2 dell'articolo 8 e che per questa ragione sia in violazione di questo articolo. Comunque, la Corte ritiene appropriato nel caso di specie andare oltre ed esaminare se l'ingerenza in questione perseguisse uno scopo legittimo e fosse “necessaria in una società democratica”.

81. La sola argomentazione invocata dal Governo per giustificare le visite ginecologiche di queste durante la detenzione è quella di proteggere le forze di polizia contro le false denunce di molestie sessuali. Anche se questo in principio potrebbe essere visto come uno scopo legittimo, la Corte non può trovare che l'esame condotto nel caso di specie fosse proporzionato a questo scopo. Mentre in una situazione dove una detenuta si lamenta di molestie sessuale e richiede una visita ginecologica, l'obbligo delle autorità di condurre un'inchiesta accurata ed effettiva riguardo alla denuncia potrebbe includere il dovere di effettuare l'esame (vedasi per esempio, *Aydin c. Turchia*, sentenza del 25 settembre 1997, *Reports* 1997-VI, § 107), una detenuta non può essere costretta o sottoposta a pressioni per effettuare una tale visita contro la sua volontà. Come sopra notato, la ricorrente in questo caso non presentò alcuna denuncia di molestie sessuali contro coloro

che la detenevano e non richiese alcuna visita ginecologica. Non è stato avanzato alcun motivo che suggerisse che probabilmente la stessa volesse sottoporvisi. La Corte ritiene che la protezione dei poliziotti contro false denunce è, in ogni caso, non tale da giustificare di contravvenire al rifiuto di una detenuta di sottostare ad un'ingerenza invadente e grave alla sua integrità fisica o, come nel caso presente, cercando di persuaderla nonostante la sua espressa avversione a tale esame.

82. In conclusione, la Corte ritiene che non sia stato provato che la visita ginecologica che venne imposta alla ricorrente senza il suo consenso libero e informato fosse "prevista dalla legge" o "necessaria in una società democratica". In conseguenza c'è stata violazione del diritto della ricorrente previsto dall'articolo 8 della Convenzione.

II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE

83. La ricorrente si lamenta innanzitutto che il suo arresto nel nord dell'Iraq fu illegale. Afferma inoltre di non essere stata informata in lingua tedesca dei motivi del suo arresto e delle contestazioni a suo carico. Infine, la ricorrente sostiene di essere stata tenuta in detenzione per diciannove giorni senza essere portata davanti ad un giudice, e che durante questo tempo fu minacciata di morte e non ebbe accesso a un avvocato o alla sua famiglia. La ricorrente si riporta all'articolo 5 della Convenzione, le cui parti rilevanti si leggono come segue:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1(c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie ..."

84. Il Governo, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui sopra (vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di dichiarare questa parte del ricorso inammissibile per la mancanza del requisito dell'esaurimento delle vie di ricorso interne o, in alternativa, per il non rispetto del termine di sei mesi.

85. Riguardo alle obiezioni del Governo relative all'esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte nota che non è stato indicato un particolare

rimedio capace di riparare alle richieste della ricorrente sotto il profilo dell'articolo 5 della Convenzione. Conseguentemente si respinge l'obiezione del Governo sotto questo profilo.

86. Riguardo all'obiezione del Governo relativa al termine dei sei mesi, la Corte ribadisce che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costante degli organi della Convenzione, dove non esiste un rimedio interno disponibile, il periodo di sei mesi decorre dalla data dell'atto impugnato costituente una violazione della Convenzione; peraltro, se si tratta di una situazione continuata, il periodo di sei mesi decorre dalla fine di tale situazione (vedasi, tra altre pronunce, *Yüksektepe c. Turchia*, n. 62227/00, § 31, 24 ottobre 2006).

87. La Corte nota che la detenzione della ricorrente presso le forze di polizia terminò quando venne disposta la custodia cautelare il 26 ottobre 1997, mentre queste denunce furono presentate alla Corte il 16 agosto 1999, oltre il termine di sei mesi. Per tali circostanze, la Corte accoglie l'obiezione del Governo secondo cui la ricorrente non ha rispettato il termine dei sei mesi. Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

88. La ricorrente si lamenta che le sia stata negata un'udienza pubblica davanti ad un tribunale indipendente e imparziale per la presenza di un giudice militare facente parte della Corte di sicurezza dello Stato di Van che la giudicò e condannò. Inoltre la stessa denuncia che sono stati violati i suoi diritti ad una pubblica udienza e ad un'assistenza legale libera. La ricorrente denuncia infine che il principio della "parità delle armi" non è stato rispettato, dal momento che il capo di imputazione non era redatto in una lingua che potesse capire. La ricorrente si riporta all'articolo 6 della Convenzione, che nelle sue parti rilevanti si legge come segue:

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ... da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

...

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.”

A. Ammissibilità

89. La Corte nota che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per altri motivi. Pertanto deve essere dichiarata ammissibile.

B. Nel merito

90. Il Governo contesta le allegazioni della ricorrente.

91. La ricorrente ribadisce le proprie pretese.

1. L'indipendenza e l'imparzialità della Corte di Sicurezza dello Stato di Van

92. La Corte ha esaminato un largo numero di casi simili a quello presente accertando la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (vedasi *Özel*, sopraccitata, §§ 33-34, e *Özdemir c. Turchia*, n. 59659/00, §§ 35-36, 6 febbraio 2003).

93. La Corte non trova alcuna ragione per giungere ad una diversa conclusione nel caso di specie. Conseguentemente, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1.

2. Imparzialità della procedura

94. Tenendo presente le proprie pronunce riguardo alla violazione del diritto della ricorrente ad un'udienza equa davanti a un tribunale indipendente e imparziale, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare la restante parte del ricorso sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione con riferimento all'imparzialità delle procedure (vedasi, tra altre pronunce, *Incal c. Turchia*, sentenza del 9 giugno 1998, *Reports* 1998-IV, p. 1568, § 74).

IV. ALTRE PRETESE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

95. La ricorrente si lamenta inoltre ai sensi dell'articolo 13 che l'inadeguatezza della risposta del procuratore alla propria denuncia relativa ai fatti riguardanti il suo arresto e la sua detenzione avrebbero ostacolato il suo diritto a promuovere un procedimento in risarcimento contro le persone responsabili. In aggiunta, la stessa denuncia che il trattamento a cui fu sottoposta mentre era nelle mani delle autorità fu determinato dal suo sesso

e dalle sue opinioni politiche, in violazione dell'articolo 14 della Convenzione.

96. La Corte ritiene che la pretesa violazione di cui sopra, formulata ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, debba essere esaminata congiuntamente agli articoli 3 e 8 della Convenzione.

97. Il Governo, richiamando le medesime argomentazioni di cui sopra (vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di respingere la pretesa della ricorrente sotto il profilo dell'articolo 14, essendo inammissibile per mancanza del requisito dell'esperimento delle vie di ricorso interne, o, in alternativa, per mancanza del rispetto del termine di sei mesi.

98. La Corte ritiene che l'argomentazione del Governo di cui sopra sia strettamente collegata alla doglianza della ricorrente sotto questo profilo e che non possa essere esaminata separatamente da essa. Perciò, per evitare di pregiudicare nel merito tale doglianza, tali questioni devono essere esaminate insieme. Non essendo le pretese della ricorrente inammissibili per altro motivo, esse devono perciò essere dichiarate ammissibili.

99. Tenendo presente i fatti di causa, le osservazioni delle parti e le proprie pronunce in fatto di violazione sotto il profilo dell'articolo 8 qui sopra, la Corte ritiene di aver esaminato la questione principale sollevata con il presente ricorso riguardante la visita ginecologica della ricorrente, effettuata contro la sua volontà. Si conclude perciò che non c'è la necessità di giudicare separatamente la restante parte del ricorso della ricorrente sotto il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione (vedasi, per esempio, *Uzun c. Turchia*, n. 37410/97, § 64, 10 maggio 2007, *Mehmet e Suna Yiğit c. Turchia*, n. 52658/99, § 43, 17 luglio 2007, e *K.Ö. c. Turchia*, n. 71795/01, § 50, 11 dicembre 2007¹).

V. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

100. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.”

A. Danno

101. La ricorrente chiede 40.000 euro (EUR) per danni patrimoniali e non patrimoniali. Riguardo ai danni patrimoniali la ricorrente afferma che rimase disoccupata a causa del suo stato mentale e fisico.

102. Il Governo contesta l'ammontare.

¹ La sentenza non è ancora definitiva.

103. La Corte non distingue alcun nesso di causalità tra la violazione riscontrata e il danno invocato; perciò respinge questa richiesta. D'altra parte, considerando tutti gli elementi in suo possesso, la Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale sotto forma di sofferenza mentale come conseguenza della visita ginecologica a cui fu sottoposta contro la sua volontà. Giudicando in equità, riconosce pertanto alla ricorrente 4.000 EUR a tale titolo.

B. Spese e competenze

104. La ricorrente chiede inoltre 9.301 EUR per competenze legali, costi e spese sostenute davanti alla Corte di Sicurezza di Stato e davanti alla Corte. La ricorrente fa riferimento al minimo delle competenze legali raccomandate dall'Ordine degli Avvocati di Diyarbakir e ad una nota spese preparata dai suoi difensori. Produce anche una lettera proveniente dal sig. Bayhan, un traduttore, che dichiara di aver ricevuto 1.350 nuove lire turche (approssimativamente 726 EUR) per la traduzione. La ricorrente, tuttavia non presenta alcuna ricevuta o altri documenti rilevanti.

105. Il Governo contesta l'ammontare.

106. Non avendo la ricorrente fornito alcuna prova, attraverso giustificativi o ricevute dei costi pretesi, così come previsto dall'articolo 60 del Regolamento della Corte, la Corte non assegna alcuna somma a tale titolo.

C. Interessi di mora

107. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse dell'agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Dichiara* ammissibili all'unanimità le allegazioni riguardanti la visita ginecologica forzata (articoli 3, 8 e 14), il diritto della ricorrente ad un'udienza equa davanti ad un tribunale indipendente e imparziale (articolo 6) e la mancanza di un rimedio interno effettivo relativamente alla sua denuncia riguardante la visita ginecologica forzata (articolo 13), dichiarando il ricorso inammissibile per il resto;
2. *Decide* per 5 voti contro 2 che non c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;

3. *Decide* per 5 voti contro 2 che c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
4. *Decide* all'unanimità che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativamente alla mancanza di indipendenza e imparzialità della Corte statale di Sicurezza che giudicò e condannò la ricorrente;
5. *Decide* all'unanimità che non è necessario esaminare le altre richieste della ricorrente sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione;
6. *Decide* all'unanimità che non è necessario esaminare le richieste della ricorrente sotto il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione;
7. *Decide* all'unanimità
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 4.000 EUR (quattromila euro) per danno non patrimoniale, oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di imposta;
 - (b) che a partire dalla decorrenza del termine di tre mesi e fino al versamento, tale somma sarà maggiorata di un interesse semplice a un tasso uguale a quello dell'agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
8. *Rigetta* all'unanimità la domanda di equa soddisfazione per il sovrappiù.

Redatta in inglese, e pubblicata per iscritto il 13 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Fatoş Aracı
Vice Cancelliere

Nicolas Bratza
Presidente

Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, la seguente opinione separata: opinione parzialmente dissenziente del giudice David Thór Björgvinsson, a cui aderisce il giudice Garlicki;

N.B.
F.A.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL
GIUDICE DAVID THÓR BJÖRGVINSSON A CUI
ADERISCE IL GIUDICE GARLICKI

La ricorrente lamenta che le circostanze a cui fu sottoposta durante la visita ginecologica costituiscono una violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 8 della Convenzione. La maggioranza ha trovato una violazione dell'articolo 8 sotto questo profilo, ma non una violazione dell'articolo 3.

D'altra parte, rispettosamente, ritengo che l'articolo 3 sia stato violato e che non vi sia bisogno di esaminare il ricorso sotto il profilo dell'articolo 8.

Concordo con la maggioranza nel ritenere che sia da esaminare la sola parte del ricorso della ricorrente che solleva la questione di avvenuta violazione sia legata alla visita ginecologica imposta contro la sua volontà mentre era detenuta presso le forze di polizia, e che le altre richieste fondate sull'articolo 3 debbano essere respinte in quanto manifestamente infondate perché non sufficientemente provate (si vedano i paragrafi 67 e 68 della sentenza). Concordo ancora con la maggioranza nel ritenere che il consenso dato dalla ricorrente non fosse libero e informato (vedasi paragrafo 77 della sentenza).

Pertanto nel caso in esame fu imposta alla ricorrente una visita ginecologica, durante la detenzione presso le forze di polizia, senza il suo consenso libero e informato. È questo che il giudizio deve valutare, ossia se il trattamento a cui fu sottoposta possa ricadere sotto l'articolo 3 o l'articolo 8 della Convenzione.

Gli interventi medici a cui una persona detenuta è sottoposta con o senza il suo consenso libero e informato deve essere giustificato a diversi livelli. In primo luogo, e molto ovvio, un'assistenza medica alle persone detenute è necessaria. In secondo luogo, il ricorso ad un intervento medico o ad una procedura contro la volontà (o in assenza di un consenso libero e informato) di una persona detenuta può, a certe condizioni, essere giustificato per ottenere un elemento di prova relativa al suo coinvolgimento nella commissione di un crimine (vedasi, peraltro, *Jalloh c. Germania*, §§ 99 e seguenti).

Niente suggerisce, nel caso in esame, che vi fosse una specifica necessità di assistenza medica sollecitata dalla ricorrente per l'intervento contestato. Non può essere giustificato sotto questo profilo.

Anche assumendo che ci possano essere situazioni in cui può essere giustificata una visita ginecologica senza un consenso libero e informato, una tale situazione non era presente nel caso in esame.

Come spiegato nel paragrafo 61, la principale motivazione delle autorità nel sottoporre la ricorrente alla visita era quella di proteggersi da possibile denunce di violenza o altre molestie sessuali o abusi. Peraltro, la ricorrente non ha presentato alcuna denuncia di questo tipo. Pertanto era una misura

puramente preventiva per proteggere le autorità da una possibile falsa accusa.

Vorrei far notare che questa non è la prima volta che il Governo convenuto ha avanzato questo ragionamento, ma l'ha usato in casi simili citati in questa sentenza. Dal mio punto di vista questo ragionamento non giustifica il fatto che una detenuta possa, come conseguenza naturale, essere sottoposta dalle autorità al tipo di trattamento medico in questione.

Sorge dunque la questione se il trattamento superi il livello di gravità richiesto dall'articolo 3. Qui si deve fare riferimento alla natura psicologica e fisica dell'intervento nel suo insieme. In questo caso le autorità persuasero la ricorrente, che si trovava in una situazione molto vulnerabile, a prestare il "consenso" che non fu "libero e informato", "consenso" a un trattamento che da con tutta probabilità era per lei completamente ripugnante. Credo che una visita ginecologica in quelle situazioni desti sentimenti di inferiorità e avvilitamento e che, senza una giustificazione razionalmente accettabile, può essere capito dalla paziente come eseguito esclusivamente per umiliarla e degradarla. Di conseguenza, credo che in questa situazione il tipo di visita a cui la ricorrente fu sottoposta fu degradante e, in quanto tale, susciti sentimenti di paura, angoscia e inferiorità capaci di umiliarla e degradarla. Ritengo perciò che l'articolo 3 della Convenzione sia stato violato.

Vorrei anche aggiungere che se la ricorrente avesse presentato il proprio ricorso solamente sotto il profilo dell'articolo 8, avrei certamente seguito la maggioranza nel trovare una tale violazione. Tuttavia trovo che la situazione sia trattata più correttamente sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione.